

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI
PER LA CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” DI PONTELONGO (PD)
SUDDIVISA IN LOTTI FUNZIONALI MEDIANTE
SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO DI CUI ALL’ART. 54
DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Lotto 1 – CIG 9052231954 (Pasta e generi alimentari vari)

Lotto 2 – CIG 9052252AA8 (Formaggi latte e uova)

Lotto 3 – CIG 9052293C7D (Prodotti congelati e surgelati)

Lotto 4 – CIG 905230780C (Carni bovine e suine salumi e pollami)

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 – QUANTITATIVI E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO.....	3
ART. 3 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO	4
ART. 4 – NORME DI RIFERIMENTO E CRITERI INTERPRETATIVI	4
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA.....	5
ART. 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	5
ART. 7 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE, QUANTITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI OGGETTO DI FORNITURA.....	6
ART. 8 – CONSEGNA DELLE FORNITURE	6
ART. 9 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEGLI ORDINI.....	7
ART. 10 – CONTROLLI SULLA FORNITURA.....	8
ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI	9
ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	9
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 14 – ASSICURAZIONI.....	10
ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	11
ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI.....	11
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	12
ART. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO	12
ART. 19 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ	13
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE	14
ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA.....	14
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI.....	15
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 24 – FORO COMPETENTE	16
ART. 25 – NORMA DI RINVIO	16

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentare volta a soddisfare i fabbisogni per la produzione dei pasti giornalieri degli ospiti della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (di seguito anche “Amministrazione”) suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1 Pasta e generi alimentari vari
- Lotto 2 Formaggi latte e uova
- Lotto 3 Prodotti congelati e surgelati
- Lotto 4 Carni bovine e suine salumi e pollame

Per ciascun lotto verrà un contratto di accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”). Le tipologie dei prodotti oggetto di fornitura per ciascun singolo lotto che potranno essere di volta in volta richiesti dall’Amministrazione sono descritte all’interno dei modelli di offerta economica presentati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari.

Gli operatori economici sottoscrittori degli accordi quadro si impegnano a fornire i prodotti secondo i prezzi unitari offerti in sede di gara.

Alcuni prodotti riportati negli elenchi di cui alle offerte economiche per i vari lotti oggetti di affidamento riportano una precisa marca. In ottemperanza al principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice, gli operatori economici aggiudicatari potranno fornire prodotti equivalenti, vale a dire in possesso di caratteristiche analoghe a quelle dei prodotti riportati nell’elenco.

Gli operatori economici si impegnano inoltre a garantire, per tutta la durata dei contratti di accordo quadro, la disponibilità a fornire prodotti diversi da quelli riportati nell’offerta economica presentata in sede di gara. In questi casi le parti concorderanno nuovi prezzi di acquisto.

ART. 2 – QUANTITATIVI E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO

Il quantitativo presunto totale per ciascuna lotto oggetto di fornitura indicato su base quadriennale, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti dell’Amministrazione, è il seguente:

- Lotto 1 € 191.676, oltre IVA
- Lotto 2 € 167.848,00, oltre IVA
- Lotto 3 € 200.990,00, oltre IVA
- Lotto 4 € 225.354,00, oltre IVA

L’importo indicato per ciascun lotto rappresenta un tetto massimo di spesa per la categoria merceologica oggetto del lotto. L’Amministrazione non è obbligata ad ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo; la puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro che saranno attivati dall’Amministrazione.

Nel caso in cui l’Amministrazione intendesse esercitare l’opzione di proroga contrattuale di cui al successivo art. 3, comma 3, il valore massimo di ciascun lotto sarà il seguente:

- Lotto 1 € 23.959,50, oltre IVA
- Lotto 2 € 20.981,00, oltre IVA
- Lotto 3 € 25.124,00, oltre IVA

- Lotto 4 € 28.169,50, oltre IVA

Con riferimento alle quantità indicate nell'offerta economica e agli importi di cui al primo comma del presente articolo, gli operatori economici aggiudicatari non potranno avanzare alcuna pretesa in caso di mancato utilizzo da parte dell'Amministrazione di tutto o parte dei quantitativi.

Considerata la natura del contratto, gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati quantificati pari a 0 (zero) per ciascun singolo lotto.

Ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 9, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle ipotesi di proroga contrattuale di cui al successivo art. 3, comma 3, è pari ad € 884.102,00, al netto di Iva.

ART. 3 – DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO

Per ciascun lotto verrà sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario un contratto di accordo quadro della durata di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti stessi.

Ciascun contratto di accordo quadro potrà concludersi anche prima del termine previsto nel precedente comma qualora, prima della sua scadenza, venga raggiunto per ciascun lotto l'importo massimo stimato dell'accordo quadro di cui al precedente art. 2.

Con riferimento a ciascun lotto, la durata del contratto di accordo in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 – NORME DI RIFERIMENTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»»;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Sono a carico degli operatori economici aggiudicatari, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli operatori economici aggiudicatari devono garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell'offerta economica e nel successivo contratto di accordo quadro.

Gli operatori economici aggiudicatari sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Gli operatori economici aggiudicatari si obbligano, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

ART. 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'esecuzione dell'appalto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “*Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari*”, di cui al Punto F del predetto decreto.

L'Amministrazione procederà alle verifiche del rispetto dei criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente articolo all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. Ciascun operatore economico aggiudicatario dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto provvedimento e produrre la documentazione

eventualmente richiesta.

ART. 7 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE, QUANTITATIVE E CONFEZIONAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI OGGETTO DI FORNITURA

I prodotti oggetto di fornitura dovranno presentare le seguenti caratteristiche generali:

LOTTO E SCADENZA: le confezioni devono riportare un'etichetta chiara e leggibile indicante, obbligatoriamente, la ditta produttrice, il lotto, la data di lavorazione, di confezionamento e di consumazione raccomandata.

IMBALLAGGI: i regolamenti UE richiedono che i materiali di imballaggio debbano essere solidi, trasparenti e incolori, costruiti a regola d'arte in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti; essi non devono alterare i caratteri organolettici degli alimenti o cedere sostanze pericolose. I prodotti alloggiati in specifici contenitori atti al confezionamento e trasporto degli stessi, devono essere assolutamente puliti, asciutti, sanificati e rispondenti alle esigenze igieniche, non presentare polveri e insudiciamento derivante anche dal trascinarsi al suolo degli stessi.

Sugli imballaggi deve essere riportato esternamente, anche a mezzo etichettatura, il peso dell'imballaggio stesso, ai sensi della Legge 5 agosto 1981 n. 441 modificata con Legge 5 giugno 1984 n. 211 e s.m.i.

Le carte od altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio dovranno essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione, con le eventuali diciture stampate nella parte esterna, non a contatto con il prodotto.

In ogni caso gli imballaggi devono corrispondere a quanto stabilito dal Decreto 15 giugno 2000, n. 210 s.m.i. che recepisce la direttiva n. 99/91 CE.

Ogni collo dovrà contenere prodotti della stessa varietà e qualità impaccati a strati ordinati, di grandezza omogenea e, se esiste per essi la calibratura, dello stesso calibro.

In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti potranno essere di qualità e calibro diversi da quelli dei prodotti visibili.

È fatto obbligo alla ditta affidataria di provvedere al ritiro di imballaggi e contenitori che, per dimensioni o altre cause, non sia possibile o sia particolarmente difficoltoso smaltire attraverso il servizio comunale di asporto dei rifiuti solidi urbani. In caso di imballaggi a rendere, il rischio per la perdita o deterioramento dell'imballaggio grava esclusivamente sulla ditta fornitrice.

La ditta Affidataria con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di accettare di farsi carico del ritiro di imballaggi e contenitori.

CONFEZIONAMENTO: per i prodotti eventualmente confezionati sottovuoto, il vuoto deve essere totale, non presentare liquidi disciolti, macchie superficiali di colorazione anomala.

I prodotti forniti dovranno necessariamente rispondere a quanto ordinato e non sarà possibile sostituire un prodotto con un altro diverso, né per qualità, né per tipologia, né per peso o calibro, né per denominazione. Ogni eventuale richiesta di cambiamento dovrà essere per tempo presentata ed approvata dalla Direzione previa verifica qualitativa con fornitura gratuita di un campione del prodotto.

Si rimanda all'allegato 1 per le caratteristiche specifiche di alcune tipologie di prodotti oggetto di fornitura.

ART. 8 – CONSEGNA DELLE FORNITURE

Le consegne della merce dovranno essere effettuate, con idonei mezzi abilitati al trasporto delle derrate

alimentari, secondo le tempistiche e negli orari che saranno indicati con riferimento a ciascun ordine da parte dell'Amministrazione.

Ciascun operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire le consegne nei giorni e nelle ore e per le qualità e quantità che di volta in volta saranno indicate dall'Amministrazione.

La merce dovrà essere consegnata in idonei imballaggi e in contenitori igienicamente garantiti conformemente alle norme vigenti e andrà collocata in carrelli contenitori che facilitino le operazioni di carico/scarico che dovranno essere effettuate dal personale dell'operatore economico aggiudicatario. Il peso sarà considerato al netto della tara, conformemente alle norme vigenti.

Gli ordini dovranno essere rispettati per quantità e tipologia degli articoli richiesti ed evasi in un'unica soluzione.

I quantitativi di merci ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva di consegna, in duplice copia, una delle quali, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.

Le confezioni dei beni oggetto della fornitura non dovranno superare i limiti di peso stabiliti dalle norme di sicurezza sul lavoro di cui D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare le norme igienico sanitarie in vigore.

Gli automezzi dovranno essere igienicamente e tecnologicamente idonei ed in perfetto stato di manutenzione come previsto dal Reg. CE n. 852/2004 e CE n. 853/2004.

L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire e trasportare i prodotti secondo la normativa vigente e nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP e di mantenere a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto. Dovrà essere esibita stampa del controllo temperature del mezzo di trasporto, inoltre al momento della consegna potranno essere effettuati controlli della temperatura al cuore dei prodotti.

ART. 9 – MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEGLI ORDINI

Con riferimento a ciascun contratto specifico attivato per i lotti di riferimento, l'ordinazione sarà trasmessa tramite e-mail o altro strumento concordato con l'Amministrazione almeno una volta alla settimana dall'addetto al servizio incaricato dall'Amministrazione.

Ciascun singolo ordine dovrà comunque contenere le seguenti specifiche minime:

1. i dati della Struttura ordinante;
2. la tipologia ed il quantitativo dei prodotti da consegnare;
3. l'indirizzo di consegna;
4. il termine e l'orario di consegna.

Qualora occasionalmente l'operatore economico aggiudicatario dovesse essere sprovvisto di alcuni dei prodotti da fornire, le proposte alternative dovranno essere preventivamente valutate dall'Amministrazione in merito alla loro qualità e prezzo. Si precisa che il prezzo del prodotto alternativo non potrà essere superiore a quello derivanti dall'offerta presentata in sede di gara e la qualità del prodotto stesso non dovrà essere in ogni caso inferiore a quello richiesto.

Sono consentite modifiche da parte dell'Amministrazione agli ordini già emessi con le modalità di cui al presente articolo anche a mezzo telefono.

ART. 10 – CONTROLLI SULLA FORNITURA

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero dai suoi delegati.

Il primo controllo quantitativo verrà effettuato all'atto della consegna. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i Punti di Consegna e dovrà essere riconosciuta a ogni effetto dall'operatore economico incaricato.

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere comunque accertata dall'Amministrazione in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico aggiudicatario.

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'operatore economico aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna presso il punto di consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza della merce consegnata ai requisiti qualitativi previsti dal presente Capitolato e dai suoi allegati al momento dell'effettivo utilizzo della merce consegnata.

Gli incaricati del ritiro della merce eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla qualità delle derrate così come indicato nel presente capitolato e, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non corrispondano alle caratteristiche stabilite e così pure contestare immediatamente eventuali differenze di peso o di quantità. Nel caso vengano riscontrate delle anomalie sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo rispetto a quanto richiesto, l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla sostituzione o integrazione della merce contestata entro le successive 24 ore, salvo diverso accordo.

Eventuali scostamenti della merce consegnata, rispetto agli ordinativi, potranno essere comunicati entro le 48 ore successive alla consegna per eventuali sostituzioni e/o integrazioni.

La mancata sostituzione della merce da parte dell'operatore economico aggiudicatario sarà considerata quale "mancata consegna".

È a carico dell'operatore economico aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, potrà essere inviata dall'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario con oneri a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione potrà procedere all'acquisto della fornitura da altro operatore economico, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'operatore economico inizialmente aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione dei prodotti con altri analoghi e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dalla Struttura ordinante.

Con riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al precedente art. 6, con cadenza trimestrale gli operatori economico aggiudicatari di ciascun lotto dovranno inviare all'Amministrazione una dichiarazione attestante il rispetto delle percentuali minime previste dai Criteri Ambientali Minimi di cui al precedente art. 6.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere periodicamente alla verifica delle percentuali di cui al comma che precede.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

All'Amministrazione compete la vigilanza sulle forniture per tutto il periodo dell'affidamento, nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento e a propria discrezione e giudizio ispezionare i depositi delle derrate alimentari destinate a qualsiasi titolo alla stessa allo scopo di accertare la loro corrispondenza alle norme di legge e a quelle stabilite dalla presente capitolato. Per la funzionalità del controllo, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria fornendo altresì tutte le informazioni ed i chiarimenti richiesti e l'eventuale documentazione.

In particolare, sono previsti i seguenti controlli:

- Controllo tecnico-ispettivo svolto dal personale incaricato dall'Amministrazione e comprendente la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari, la buona conservazione degli alimenti, il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la consegna delle derrate alimentari. L'Amministrazione, tuttavia, potrà effettuare i controlli qualitativi anche successivamente alla consegna stessa. Non saranno accettate confezioni che presenteranno rotture o scollamenti parziali dell'involucro. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dall'operatore economico aggiudicatario;
- Controllo mediante prelievo, a cura dell'Amministrazione, di campioni di merce per l'accertamento delle caratteristiche richieste. Le analisi qualitative e microbiologiche saranno effettuate, di norma, presso i competenti Servizi della Azienda Sanitaria Provinciale. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario, allorché l'esito di dette analisi riveli la non conformità dei prodotti alle caratteristiche richieste.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a fornire scheda tecnica dettagliata, per ciascun prodotto proposto, indicante le più importanti caratteristiche chimico/fisiche e nutrizionali del prodotto. Tale scheda sarà presa come elemento di riferimento per la valutazione all'atto della consegna.

ART. 12 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per le forniture oggetto dei contratti di accordo quadro non sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di materiale da effettuare presso i punti di consegna dell'Amministrazione, così come indicati al precedente art. 7.

Gli operatori economici aggiudicatari dovranno far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, gli operatori economici aggiudicatari dovranno costituire nei confronti dell'Amministrazione un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all'articolo 103 del Codice determinate sull'importo massimo stimato per ciascun lotto per la durata quadriennale dei contratti di accordo quadro

di cui al precedente art. 2, comma 1.

Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice e ss.mm.ii., espressamente richiamato dall'art. 103, co. 1, del Codice stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione almeno 90 (novanta) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con ciascun operatore economico aggiudicatario per ciascun lotto.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

L'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare - od in alternativa dimostrare di possedere - una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio - o mediante apposita appendice di estensione su polizza base - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato.

Si precisa in proposito che:

1. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.000.000,00 unico per sinistro;
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 2.000.000,00 unico per sinistro;
- Massimale in caso di sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: 2.000.000,00 unico per sinistro;

2. in considerazione della tipologia di servizio affidato, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione dovrà coprire anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

In occasione della stipulazione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare copia conforme della polizza sottoscritta. Resta inteso che, in caso di mancato deposito della polizza, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e all'aggiudicazione al secondo classificato per il lotto di competenza.

ART. 15 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire a rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture. Ciascuna fattura deve riportare il dettaglio delle derrate fornite nel corso del mese di riferimento, con riferimento ai prodotti effettivamente forniti e contabilizzati con i prezzi unitari derivanti dall'offerta presentata in sede di gara.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo non si potrà dare seguito alla liquidazione dei corrispettivi dovuti. Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati:

- il numero d'ordine
- il numero di C.I.G. derivato del contratto specifico a cui si riferisce l'ordine
- il codice univoco di fatturazione dell'Amministrazione

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che ciascuna Amministrazione richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione della fornitura.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà corrisposto entro 30 giorni dalla verifica positiva delle prestazioni effettuate. La verifica delle prestazioni effettuate deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

In caso di ricorso al subappalto il termine di cui sopra decorrerà dalla data di presentazione della quietanza di pagamento al subappaltatore.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del D.U.R.C. da parte degli istituti competenti.

Gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alle Amministrazioni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 16 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi dei prodotti oggetto di fornitura per ciascun lotto rimangono invariati fino alla scadenza del contratto, salvo l'aggiornamento ISTAT, da applicare a partire dal secondo anno di durata contrattuale e calcolato sull'anno solare precedente con rilevazione annuale al 31 dicembre, previa richiesta dell'operatore economico aggiudicatario.

A seguito di istruttoria, la rivalutazione verrà riconosciuta sulla base del 100% dell'indice Istat relativo al mese di riferimento.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, primo comma, del Codice, è vietato, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Il subappalto è concessione in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice.

Gli operatori economici aggiudicatari, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, devono assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato dal comma 4 dell'art. 105 del Codice, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

L'Amministrazione procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del Codice.

L'elenco prodotto dall'operatore economico aggiudicatario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'operatore economico aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'operatore economico aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'operatore economico aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 18 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni

ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;

- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire;
- c) morte dell'operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Amministrazione che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 19 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti tecnico-qualitativi richiesti, l'Amministrazione respingerà i prodotti agli operatori economici aggiudicatari, i quali dovranno sostituirla immediatamente o comunque entro 24 (ventiquattro) ore, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Gli operatori economici aggiudicatari saranno soggetti all'applicazione di penalità quando:

- non effettuino in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate nei diversi contratti;
- non effettuino, o effettuino con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti al momento della consegna o al momento dell'effettivo utilizzo.

Gli operatori economici aggiudicatari sono responsabili dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, in caso di mancata consegna o di ritardo nella consegna della fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità pari all'0,1% (uno per mille) del valore dei prodotti non consegnato per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo stimato per il lotto di riferimento.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto dovrà essere formalmente contestato da parte dell'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

All'operatore economico aggiudicatario sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'Amministrazione al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico aggiudicatario della fornitura non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate

dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, anche con riferimento ad un solo operatore economico aggiudicatario, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Con gli operatori economici aggiudicatari verrà stipulato un contratto di accordo quadro per ciascun lotto sottoforma di scrittura privata, secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 14, primo periodo, del Codice.

Successivamente alla stipula di ciascun contratto di accordo quadro verranno stipulati per l'attivazione delle forniture singoli contratti specifici mediante scrittura privata o lettera di affidamento mediante scambio di corrispondenza commerciale.

In conformità all'art. 32, co. 13, del Codice, in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata,

l'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso.

Tutti gli oneri gravanti sulla fornitura, comprese le eventuali spese di registrazione del contratto ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico, in quota parte, degli operatori economici aggiudicatari senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto di accordo quadro relativo al lotto di riferimento e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di cui al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

I titolari del trattamento dei dati sono, per quanto di competenza, è la Casa di Riposo "A. Galvan" di Pontelongo (PD).

ART. 24 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Padova.

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ALLEGATI:

- ALLEGATO 1: caratteristiche specifiche dei prodotti